

Ac Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "combustore di rifiuti speciali liquidi e gassosi" da reallizzarsi nel Comune di Caronno Pertusella (VA) località Bariola presentata dalla BASF vernici e inchiostri S.p.A. con sede in Via Verdi, 260 Caronno Pertusella (VA), in data 27 agosto 1993;

VISTA i chiarimenti pervenuti dalla stessa BASF vernici e inchiostri S.p.A. in data 15.02.94; 12.04.94; 19.07.94; 12.01.95; 31.01.95 e 18.04.95;

VISTO il parere formulato in data 13 giugno 1995 dalla Commissione per le valutazioni dell' impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dalla BASF vernici e inchiostri S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la termodistruzione, in un impianto già esistente, di rifiuti liquidi (speciali e tossici e nocivi) prodotti nello stabilimento BASF Vernici e Inchiostri S.p.A. situato nel Comune di Caronno Pertusella (VA);
- la quantità di rifiuti da termodistruggere è pari a 1.285 tonnellate all'anno, costituiti da acque e solventi non alogenati;
- una sezione dell'impianto (camera di post-combustione) è attualmente in funzione come combustore degli gli off-gas;
- nell'impianto, secondo quanto dichiarato dalla Società proponente, verranno termodistrutti esclusivamente i rifiuti liquidi prodotti all'interno dello stabilimento di Caronno Pertusella;
- il progetto in questione non prevede alcuna modificazione delle strutture e degli edifici esistenti;
- nelle immediate vicinanze del sito in esame non sussistono zone sottoposte a vincolo architettonico/monumentale, né vi sono vincoli archeologici; il sito non risulta interessato da vincolo idrogeologico, né compreso nelle categorie della classificazione sismica nazionale;
- gli indirizzi assunti dalla Giunta Regionale prevedono la realizzazione di singoli impianti di smaltimento, ove non è possibile fruire di impianti consortili, e che in tali indirizzi sono ricomprese misure atte a favorire l'autosmaltimento con recupero energetico;

osservato che:

- l'attività di termodistruzione degli off-gas, nell'impianto esistente (post-combustore), è iniziata nel 1991;
- l'area in cui sorge l'impianto, secondo il Piano Regolatore Generale di Caronno Pertusella, ricade in zona D "industrie esistenti e di completamento" e zona F5 "standard delle attività produttive";
- il fabbisogno globale della Regione Lombardia, per l'incenerimento di rifiuti speciali di origine industriale, ammonta a 863.000 t/anno di cui solo 125.000 t/anno vengono smaltite in impianti esistenti;





valutato che:

in merito all'inquadramento programmatico:

- l'attivazione del combustore per la termodistruzione di rifiuti liquidi, oggetto del presente studio, per il suo modesto impatto, non costituisce un elemento di conflittualità con la situazione esistente;

in merito all'inquadramento progettuale

- le scelte tecnologiche adottate dalla BASF per la termodistruzione dei rifiuti liquidi con recupero di energia (stoccaggio dei residui liquidi in contenitori polmonati con azoto, sistema di adduzione all'impianto, tipo di combustore, sezione di trattamento e dispersione dei fumi) sono allineate in generale con la migliore tecnologia disponibile;
- le modalità di alimentazione e di gestione dei residui in caso di anomalie dell'impianto di termodistruzione consentono adeguati margini di intervento atti ad impedire impatti negativi sull'ambiente;
- i residui della combustione (scorie e ceneri), considerata la loro esigua quantità, non presentano problemi per lo smaltimento in discarica;

in merito all'inquadramento ambientale

- nell'area ove sorge lo stabilimento BASF, compresa tra i comuni di Garbagnate Milanese e Lainate, vi è una elevata presenza di attività industriali;
- per una migliore caratterizzazione della qualità dell'aria, tra i mesi di marzo e aprile del 1994 è stata effettuata una campagna di rilevamenti: malgrado questa sia stata effettuata in presenza di sorgenti estranee allo stabilimento (riscaldamento domestico) e, peraltro, in un arco di tempo che in generale non consente di pervenire a conclusioni dettagliate, i risultati ottenuti consentono di affermare con una discreta ragionevolezza che i livelli di contaminazione riscontrati al suolo sono in linea, e in molti casi inferiori, a quelli riscontrati nell'intero hinterland milanese; per



quanto riguarda i livelli degli ossidi di azoto, degni di attenzione, un contributo, anche se minimo, va addebitato a 7 caldaie alimentate a metano situate all'interno dello stabilimento;

- poiché il PRG prevede che eventuali interventi di ristrutturazione nella zona D devono essere accompagnati dal risanamento dell'esistente, è stato richiesto al proponente di valutare l'opportunità di intervenire su dette caldaie per ridurne le emissioni, anche se è da premettere che i livelli emissivi non sono di elevata entità;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell' impatto ambientale ha espresso parere positivo con le prescrizioni elencate nel seguito, in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 13 gennaio 1994 della Regione Lombardia con cui si trasmette la deliberazione della Giunta regionale n. V/45051 del 14.12.1993 in cui si esprime parere favorevole all'opera proposta, condizionato ad approfondimenti conoscitivi che sono stati considerati nel corso dell'istruttoria della Commissione sopracitata, e di cui si è tenuto conto nella formulazione del relativo parere e delle prescrizioni;

VISTA la nota del 28 luglio 1995 del Ministero per i beni culturali ed ambientali in cui si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della legge 349/86; la Regione ha trasmesso le seguenti osservazioni presentate nell'ambito della Conferenza di concertazione regionale da:

- Comune di Caronno Pertusella: deliberazione Giunta Comunale, n. 418 del 12.10.1993;
- Amministrazione Provinciale di Varese: deliberazione n. 417 del 12.10.1993 adottata dal Commissario Straordinario prot. n. 48288/23285-G;

la conferenza regionale ha espresso parere favorevole con alcune condizioni e limitazioni che potranno essere prescritte in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 441/87, di competenza della stessa Regione Lombardia;





He Ministro dell'Ambiente

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al combustore di rifiuti speciali liquidi e gassosi da realizzarsi in Comune di Caronno Pertusella (VA) località Bariola presentato da BASF vernici e inchiostro S.p.A., fatto salvo quanto verrà prescritto dalla Regione in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 bis della legge 441/87, a condizione che:

si ottempreri alle seguenti prescrizioni:

- a) la Società proponente, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare alla Regione Lombardia un "organico manuale operativo", al cui rispetto essa sarà tenuta e nel quale dovranno essere precisati:
 - la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avvarrà l'esercente: i vari aspetti organizzativi, i livelli di responsabilità, le prassi amministrative, i controlli analitici interni ed ambientali (monitoraggio), i nominativi dei laboratori di analisi e indicazioni dei metodi di campionamento e di analisi per le emissioni e per i campioni ambientali che saranno utilizzati;
 - le procedure di sicurezza che dovranno prevedere, in caso di incidenti e malfunzionamenti degli impianti, anche un piano di intervento di emergenza ;
 - i programmi e le iniziative per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto;
- b) dovranno essere smaltiti solo i rifiuti liquidi individuati dal progetto, derivanti dalla produzione in loco e con esclusione di un aumento delle quantità denunciate come produzione massima annua (comunque non superiore alla potenzialità massima dell'impianto di 3.000 t/a). Inoltre, non potranno essere smaltiti rifiuti prodottisi per effetto di reazioni impreviste e comunque diverse da quelle normalmente condotte;
- c) per la maggior parte degli inquinanti presenti nelle emissioni, dovranno essere rispettati i valori limite definiti nella direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, riportati nella tabella che segue con le seguenti precisazioni:



- i risultati delle misurazioni, effettuate per verificare l'osservanza dei sopraindicati valori limite di emissione, vanno normalizzati in base alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11% ossigeno, gas secco;
- per gli inquinanti elencati nella tabella che segue, i valori misurati debbono fare riferimento ad un periodo di campionamento compreso tra un minimo di 30 minuti ed un massimo di 8 ore esclusi gli IPA e le PCDD+PCDF per i quali il periodo di campionamento minimo è di 6 ore;
- l'efficienza di combustione [CO2/(CO+CO2)] dovrà essere superiore o uguale al 99%;

INQUINANTI	VALORI LIM	AITE (mg/m ³) B ²
Polveri	10	30
Biossido di zolfo (SO ₂)	50	
Ossidi di azoto (come NO2)	50	150
Acido cloridrico (HCl)	10	50
Acido fluoridrico (HF)	1	
Acido cianidrico (HCN)	0,5	
Metalli Pesanti		
Cd+Tl+Hg	0,05	
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0	,5
Sostanze organiche (come carb. org. totale)]	10
Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,001	
Formaldeide	1	
Benzene	5	
Monossido di carbonio (CO)	50	100
PCB + PCT + PCN	0,005	
PCDD + PCDF (espresse come TCDD	0,1(ng/m ³)	
equivalenti)		

(1) Valori medi giornalieri

(2) Valori medi su trenta minuti

- il valore di 0,1 ng/m³ per le Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) è definito come la somma delle concentrazioni degli isomeri riportati in allegato; pertanto i valori rilevati alle emissioni, prima di essere sommati, dovranno essere moltiplicati per i rispettivi





He Ministro dell'Ambiente

fattori di equivalenza, secondo la tabella allegata facente parte integrante del presente provvedimento;

- il valore di 0,001 mg/m³ per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è relativo alla somma dei composti riportati in allegato;
- d) dovranno essere misurate e registrate in continuo al camino: a) la temperatura dei fumi; b) le concentrazioni delle polveri, del monossido di carbonio (CO), dell'anidride carbonica (CO2), dell'acido cloridrico (HCl), dell'ossigeno (O2) e degli ossidi di azoto (come NO2): tali dati dovranno essere trasmessi periodicamente alle autorità competenti ed al Comune di Caronno Pertusella;
- e) per poter effettuare prelievi di campioni, per la determinazione di IPA, PCDD, PCDF, ecc., dovrà essere predisposta nel camino dell'impianto una presa per l'inserimento di sonde, secondo quanto previsto dal metodo "UNICHIM 422": tale presa dovrà essere resa accessibile da una piattaforma fissa esterna di opportune dimensioni;
- f) le portate dei reflui inviati alla termodistruzione dovranno essere misurate e registrate e dovranno essere installati sistemi tali da consentire eventuali campionamenti;
- g) dovrà essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità competenti, la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati al camino;
- h) ogni quattro mesi dovrà essere effettuato un controllo delle caratteristiche delle scorie e delle ceneri inviate alla discarica ai fini della loro classificazione e i risultati trasmessi agli Enti che esercitano funzioni di controllo;
- i) il controllo dell'impatto ambientale dovrà essere garantito dalla Società proponente, per tutta la durata dell'attività di termodistruzione, attraverso la realizzazione e la gestione di una rete di sorveglianza ambientale che integri la rete di monitoraggio della Provincia di Varese:
 - a tal fine, entro tre mesi, la Società proponente dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione Lombardia il piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera, nonché il programma della rete di sorveglianza ambientale che, tenuto conto delle indicazioni espresse nei pareri del Comune, Provincia e Regione e delle proposte del proponente medesimo, dovrà riguardare il controllo della qualità dell'aria, delle acque e delle ricadute al suolo degli inquinanti e dello stato di salute delle specie arboree e delle coltivazioni agricole nell'area;



- per il primo anno dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio alle emissioni (almeno quattro, una a stagione) e misure al suolo (almeno due in concomitanza delle misure alle emissioni) ed i risultati confrontati con quelli delle centraline della Provincia;
- in concomitanza di dette campagne dovranno essere definiti gli interventi atti a contenere le emissioni degli ossidi di azoto dello stabilimento: tali interventi potranno essere o di carattere gestionale (corretto funzionamento e accurata gestione degli attuali bruciatori della centrale termica), che come prospettato dalla Società proponente possono condurre ad una riduzione non inferiore al 10% delle emissioni degli ossidi di azoto, o di carattere tecnico, prevedendo una progressiva sostituzione degli attuali bruciatori con altri a più bassa produzione dei citati ossidi di azoto;
- i risultati relativi ai controlli ambientali ed alle misure alle emissioni dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo, compreso il Ministero dell'Ambiente;
- dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per la tutela degli addetti all'impianto durante le operazioni di movimentazione delle ceneri e scorie;

Si raccomanda inoltre alla Regione Lombardia e, per quanto di loro competenza, agli Enti locali:

di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti al fine di apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'aria nella zona mediante interventi sulle altre sorgenti fisse e mobili (traffico autoveicolare) di emissioni in atmosfera, e di operare affinché vengano realizzati sistemi permanenti di monitoraggio dell'aria, nell'intera area interessata dagli effetti degli insediamenti industriali di Caronno Pertusella, utilizzando sia le capacità operative delle aziende industriali ivi operanti, sia i servizi di controllo, potenziati in modo da poter svolgere nel modo più efficace i compiti di istituto riguardanti controlli, ispezioni e sorveglianza;

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobrre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla





Regione Lombardia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento sia comunicato alla BASF vernici e inchiostro S.p.A. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma lì 35 NOV. 12

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO · S.



ALLEGATO

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione della somma delle PCDD e TCDD espressa come TCDD equivalenti, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).

			fattore di equivalenza
2,3,7,8	Tetraclorodibenzodiossina	(TCDD)	1
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzodiossina	(PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzodiossina	(HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzodiossina	(HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzodiossilla	(HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzodiossina	(HpCDD)	0,01
1,2,3,4,5,6,7,8	Octaclorodibenzodiossina	(OCDD)	0,001
2,3,7,8	Tetraclorodibenzofurano	(TCDF)	0,01
2,3,4,7,8	Pentaclorodibenzofurano	(PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzofurano	(PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1,2,3,4,5,6,7,8	Octaclorodibenzofurano	(OCDF)	0,001

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

benzo[a]antracene benzo[b]fluorantene benzo[j]fluorantene benzo[k]fluorantene benzo[a]pirene

indeno[1,2,3-cd]pirene